

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1950

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZOLLA, ZANIBONI e ROSINI

(V. Stampato Camera n. 1416)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 novembre 1989

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona».

2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonchè del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione».

Art. 3.

1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «nel numero di due per le armi comuni da sparo», sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre per le armi comuni da sparo».

Art. 4.

1. Il porto di armi antiche, non potenzialmente efficienti, è consentito senza alcuna autorizzazione.

2. Parimenti non è richiesta la licenza del questore per la collezione di armi antiche.

Art. 5.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo:

«Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila».

Art. 6.

1. Ai fini della sola difesa personale è consentito il porto di armi senza licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, nonchè al personale militare della difesa.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla disciplina del rilascio dei documenti di identificazione necessari ai fini dell'esercizio della facoltà ivi prevista ed ai casi di carattere generale che ne sono il presupposto.

Art. 7.

1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purchè sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

Art. 9.

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.